

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/CDN **(2007/2008)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Ferdinando Fanfani, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 18 ottobre 2007 ed ha assunto le seguenti decisioni:

“”

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NAZZARENO CECCARELLI (arbitro benemerito) PER VIOLAZIONE ART. 1 CGS E DELL'ART. 37 COMMA 2 LETT. B) VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI OGGI TRASFUSO ART. 40 COMMA 3 LETT. C) DEL REGOLAMENTO AIA (nota n. 241/401pf06-07/SP/en del 31.7.2007).

Visti gli atti;

letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 31.7.2007 nei confronti di Nazzareno Ceccarelli, arbitro benemerito, per violazione di cui all'art. 1 CGS e dell'art. 37, comma 2 lett. b) Regolamento AIA (oggi art. 40 comma 3 Regolamento AIA) “per avere, nel corso dei contatti telefonici intercorsi con l'AE Massimo De Santis, nel novembre 2005, a seguito di una specifica richiesta di costui, diretta a far acquisire informazioni relative alla votazione assegnata dall'osservatore arbitrale della gara Teramo-Napoli ad uno degli assistenti arbitrali, rappresentato allo stesso De Santis di aver contattato il Presidente della Sezione di Latina, Giancarlo Bersanetti, invitandolo ad ottenere le informazioni richieste e ad influenzare il giudizio dell'osservatore sulle prestazioni dell'AA Sergio De Santis, con ciò violando i principi di lealtà, correttezza, probità e trasparenza di cui alle norme sopra indicate con le aggravanti del pregiudizio derivato, per la notorietà dei fatti, al buon nome ed all'immagine dell'AIA e della carica associativa ricoperta al momento dei fatti”;

letta la memoria difensiva depositata dal sig. Nazzareno Ceccarelli in data 12.10.2007; ascoltati il deferito, assistito dal proprio difensore, ed il rappresentante della Procura Federale dott. Roberto Proietti, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità del sig. Nazzareno Ceccarelli chiedendo l'irrogazione della sanzione della sospensione per anni 1 (uno);

considerato, in via preliminare, che il colloquio telefonico intercorso tra il Ceccarelli e l'arbitro Massimo De Santis non forma oggetto di contestazione e che alla richiesta del De Santis (di intercedere nei confronti del Presidente della Sezione di Latina) il Ceccarelli non solo non oppose alcun rifiuto ma si prestò a far credere che si sarebbe attivato per influenzare in senso positivo l'osservatore che aveva visionato uno degli assistenti arbitrali della gara Teramo-Napoli;

rilevato che, in realtà, è risultato poi accertato che il Ceccarelli non avrebbe effettuato l'intervento richiesto;

ritenuto che il comportamento del Ceccarelli va però, in ogni caso, censurato in quanto, lasciando intendere al De Santis di avere effettuato l'intervento richiesto, ha sicuramente

ingenerato la convinzione di poter essere interprete di manovre oscure idonee a creare disdoro al buon nome ed all'immagine dell'AIA;
considerato, altresì, che il comportamento tenuto dal Ceccarelli, anche se non può essere ritenuto grave e rilevante, concretizza certamente la violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 1 CGS in relazione all'art. 40 comma 3 del Regolamento AIA;
valutato che il Ceccarelli ha già scontato la sospensione per mesi tre (dal 5.7.2006 al 4.10.2006) a lui irrogata dalla Commissione di Disciplina Nazionale AIA (delibera n. 9 del dell'11.9.2006),

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, dispone la sospensione del sig. Nazzareno Ceccarelli per mesi 3 (tre), precisando che detta sospensione è stata già scontata dal deferito dal 5.7.2006 al 4.10.2006.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE CONTINI (assistente arbitro) PER VIOLAZIONE ART. 1 CGS E DELL'ART. 37 COMMA 2 LETT. B) VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI OGGI TRASFUSO ART. 40 COMMA 3 LETT. C) DEL REGOLAMENTO AIA (nota n. 279/404pf06-07/SP/ma del 6.8.2007).

Letto il deferimento, esaminati gli atti, uditi il rappresentante della Procura Federale Roberto Proietti che ha chiesto la sospensione del Contini per mesi 8 (otto) e la difesa del deferito che ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del deferimento e che, comunque, il deferito venga prosciolto da ogni addebito, osserva:

- Il Procuratore Federale ha deferito Gabriele Contini per la violazione di cui all'art. 1 CGS e all'art. 37, comma 2 lett. b) del Regolamento AIA vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 40, comma 3, lett. c) del Regolamento AIA, per avere intrattenuto, in più occasioni, nei mesi di marzo ed aprile 2005, colloqui telefonici con il tesserato dell'AC Milan Leonardo Meani nel corso dei quali sono state espresse considerazioni, valutazioni e commenti che – avuto riguardo al loro specifico contenuto e al soggetto cui erano diretti – risultano contrari ai principi di lealtà, correttezza, probità e trasparenza di cui alle norme contestate, in quanto riguardanti la posizione di singoli associati e le problematiche del mondo arbitrale e specifiche decisioni tecniche concernenti decisioni e segnalazioni adottate nel corso di alcune gare, con le circostanze aggravanti del pregiudizio arrecato, per la notorietà dei fatti, all'immagine dell'AIA e alla carica associativa ricoperta al momento dei fatti;
- Il Contini ha depositato memoria difensiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità sotto diversi profili del deferimento e sostenendo comunque, di non aver commesso le violazioni contestate essendosi limitato ad intrattenere normali conversazioni telefoniche con un personaggio da lui conosciuto allorchè svolgeva funzioni di arbitro nelle categorie minori della LND;
- Le eccezioni preliminari sono palesemente infondate. Nessun giudizio è stato già emesso nei confronti del Contini per i fatti oggetto del presente provvedimento. Infatti del deferito si sono occupati solo gli Organi inquirenti che per di più non si sono mai pronunciati sui fatti oggi addebitati al Contini. Manca quindi il presupposto stesso della eccezione, cioè l'esistenza di un precedente giudizio o comunque di un provvedimento valutativo in contrasto con l'attuale deferimento. E' pacifico poi che il divieto di *bis in idem* valga solo in presenza di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato che, come detto, nella fattispecie non sono stati pronunciati. Il fatto che

la Procura Federale non abbia disposto il deferimento del Contini nell'ambito del procedimento principale (c.d. "Calciopoli") ma solo successivamente, rientra tra le scelte discrezionali dell'organo inquirente non suscettibili di valutazioni da parte di questa Commissione;

- Altrettanto infondate sono le eccezioni di tempestività e indeterminatezza del deferimento. Infatti le indagini sono state tempestivamente completate nei termini previsti ed i fatti contestati al Contini sono riportati dettagliatamente nel capo di incolpazione che riporta tra virgolette le frasi che secondo l'ipotesi accusatoria avrebbero travalicato i limiti di lealtà, correttezza, probità e trasparenza imposti dalle norme federali;
- Nel merito appare raggiunta la prova della responsabilità del deferito. Infatti dalla relazione dell'Ufficio Indagini (che ai sensi dell'art. 35 comma 1 punto 1 CGS può essere utilizzata a fini di prova dagli Organi di Giustizia Sportiva) e dai suoi allegati (intercettazioni telefoniche) risulta che il Contini nel marzo-aprile 2005 ha intrattenuto colloqui telefonici con il tesserato dell'AC Milan Leonardo Meani nel corso dei quali sono stati espressi commenti e considerazioni sulla posizione di singoli associati e su specifiche decisioni tecniche relative al settore arbitrale. Tale condotta è certamente in contrasto con l'art. 1 comma 1 CGS che impone a Società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Inoltre la condotta contestata al Contini viola l'art. 40 comma 3 lett. c) del Regolamento AIA secondo il quale gli arbitri devono improntare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale e difesa della credibilità e dell'immagine dell'AIA;
- In considerazione del contenuto dei colloqui telefonici e del pregiudizio arrecato all'immagine dell'AIA, sanzione congrua appare quella di mesi tre di sospensione,

P.Q.M.

Accoglie il deferimento ed infligge a Gabriele Contini la sospensione di mesi 3 (tre).

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Ferdinando Fanfani, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Valentino Fedeli, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 18 ottobre 2007 ed ha assunto le seguenti decisioni:

**RICORSO DELLA SOCIETA' A.S. CENTALLO AVVERSO LE DECISIONI DELLA C.D.T. PIEMONTE V.A. MERITO GARA CENTALLO-SANTENESE DEL 9.9.2007 CAMPIONATO PROMOZIONE (C.U. n. 11 del 20.9.2007).**

Il Giudice Sportivo del C.R. Piemonte V.A.. con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 43 del 17.05.2007, squalificava per una giornata di gara, per recidività in ammonizione, il calciatore Armando Moreno della Società attualmente reclamante.

Tale squalifica veniva scontata nella gara Cavour-Centallo disputata il 20.05.2007, immediatamente successiva a quella del 13.05.2007, nel cui contesto la sanzione era maturata.

Sicchè il calciatore Armando Moreno aveva titolo di partecipare alla gara del 09.09.2007, in oggetto.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento del ricorso della Società Santenese, constatato che alla gara aveva partecipato il calciatore Armando Moreno in posizione di squalifica e quindi irregolare, comminava alla Società Centallo la perdita della gara per 0-3; al calciatore Armando Moreno la squalifica per una gara ulteriore; al dirigente accompagnatore sig. Giuseppe Di Tora l'inibizione sino al 19 dicembre 2007; alla Società l'ammenda di €150,00.

Avverso tale decisione propone reclamo la Società Centallo, chiedendo la revoca della decisione per i motivi sopra evidenziati.

Il reclamo è fondato e merita accoglimento.

Risulta documentalmente provato che il calciatore Armando Moreno, squalificato per una giornata in seguito alla gara del 13.05.2007, non aveva partecipato a quella del 20.05.2007, scontando così la sanzione.

Egli, pertanto, ben poteva prendere parte alla gara del 09.09.2007,

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata ripristinando il risultato conseguito sul campo, Centallo/Santenese 1-0 (Campionato Promozione).

Nulla per la tassa non versata.

Il Presidente della CDN  
Dott. Ferdinando Fanfani

“”

**Publicato in Roma il 18 ottobre 2007**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete